

Allegato E.2

Contratto di Leva Civica Lombarda Volontaria

Tra il volontario/a

Nome	
Cognome	
Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	

e l'Ente

Ragione sociale	
Comune sede legale	
Indirizzo sede legale	
Partita IVA	

Legalmente rappresentato da

Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Ruolo	

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente della Struttura competente è stato approvato il progetto denominato

presentato dall'Ente di cui sopra all'Avviso "Leva Civica Lombarda Volontaria ai sensi della D.G.R. n. 3841 del 17 dicembre 2020" da realizzarsi nelle sedi di seguito indicate (da compilare a cura dell'Ente attuatore)

- che il suddetto progetto rientra fra quelli ammessi e finanziati dall'Avviso "Leva Civica Lombarda Volontaria ai sensi della D.G.R. n. 3841 del 17 dicembre 2020";
- che l'ente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo A4 del citato Avviso, ha provveduto ad effettuare la selezione delle domande pervenute stilando la graduatoria di merito;
- che il volontario/a di cui sopra è risultato utilmente posizionato nella graduatoria ai fini dell'avvio alle attività progettuali in qualità di "volontario di Leva civica" e pertanto invitato a siglare il contratto con l'Ente titolare indicante la data di inizio e di fine del servizio, il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento cui gli stessi devono attenersi con le relative sanzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, che ha per oggetto la Leva Civica Lombarda Volontaria ai sensi della D.G.R. n. 3841 del 17 dicembre 2020, ne definisce il periodo e la sede di svolgimento, il Responsabile del Volontario, le risorse (economiche, umane, tecniche o strumentali) atte a garantire al volontario/a l'effettiva possibilità di svolgimento delle attività previste; l'orario di attività del volontario/a, con monte ore medie di 25 ore settimanali e comunque non superiore alle 40 ore settimanali, e non inferiore a 12 ore settimanali, il giorno di riposo settimanale; l'attività formativa specifica obbligatoria, comprensiva anche delle norme sulla sicurezza, complessivamente non inferiore a 30 ore; l'attività formativa e di accompagnamento facoltativa diretta all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2007; le modalità di contributo dei volontari/e; le norme di comportamento alle quali i volontari/e devono attenersi e le relative sanzioni; i casi di interruzione e di cessazione dell'attività e le relative conseguenze; il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003.

Art.1 (Periodo di svolgimento)

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno (gg/mm/aaaa)

quale data di inizio del progetto, e termina il giorno (gg/mm/aaaa)

Art. 2 (Sede di svolgimento)

Presso la sede

Comune	
Indirizzo	

Altri luoghi (se previsti espressamente dal progetto) dove si svolgeranno le attività dei volontari:

--

Art. 3 (Risorse economiche, umane, tecniche o strumentali)

Il volontario/a sarà inserito nella sede di attuazione indicata all'articolo 2 e avrà a disposizione le seguenti risorse tecniche e strumentali:

--

Il nominativo del responsabile a cui il volontario/a farà riferimento è riportato di seguito

Nome	Cognome
C.F	Titolo di Studio
Anni di esperienza nel settore tutoraggio dei volontari di Servizio Civile e/o Leva civica:	
Ruolo nell'Ente	

Art. 4 (Orario e giorno di riposo settimanale)

L'impegno medio settimanale richiesto è pari al seguente numero di ore

--

articolate sui seguenti giorni della settimana

--

L'ammontare complessivo delle ore annue è pari a

--

Il giorno di riposo è stabilito come segue:

--

Art. 5 (Attività formativa specifica obbligatoria)

L'attività formativa specifica obbligatoria deve essere avviata entro i primi trenta giorni dall'avvio delle attività e terminare entro 90 giorni. La formazione specifica comprende anche il percorso di formazione sui rischi connessi all'impiego nel progetto oltre alle misure adottate dall'Ente per la prevenzione e la sicurezza.

La formazione specifica si svolgerà nel periodo dal al..... per un numero complessivo di ore pari a e composta come di seguito indicato:

--

Art. 6 (Attività formativa e di accompagnamento)

Le ulteriori attività facoltative formative e di accompagnamento del volontario/a si svolgeranno nel periodo dal al per un numero complessivo previsto pari a e così composte:

--

Art. 7 Permessi e Malattie

Durante il percorso individuale di leva civica il volontario ha diritto:

Tipologia di permesso	Durata del permesso	Riflessi sul Monte ore annuo pari a 1145 ore annue	Riflessi sull'indennità mensile pari a € 500,00
Permessi ordinari	20 giorni	Non incidono sul monte ore annuo in quanto vanno usufruiti a giornate non frazionabili in ore. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.	No
Malattia (15 giorni annui)	15 giorni	Non incidono sul monte ore annuo in quanto vanno usufruiti a giornate non frazionabili in ore. Nel conteggio dei	No

		giorni di malattia rientrano anche il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali se sono ricompresi nel certificato o se ricompresi tra due certificati consecutivi senza rientro in servizio. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.	
Ulteriore periodo di Malattia (ulteriori 15 giorni)	15 giorni	<p>Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito.</p> <p>Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle.</p>	<p>Importo decurtato in base ai giorni di assenza. Calcolo dell'importo da decurtare: € 500: 30 moltiplicato per i giorni di malattia. Nel conteggio dei giorni di malattia rientrano anche il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali se sono ricompresi nel certificato o se ricompresi tra due certificati consecutivi senza rientro in servizio. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.</p>
Festività infrasettimanali (comprensive del santo patrono)	Giorni di festività infrasettimanali	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito.	No
Donazione di sangue	1 giorno per ciascuna donazione per un massimo di 4 donazioni nei 12 mesi se trattasi di ragazzi e 2 donazioni se ragazze	<p>Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito.</p> <p>Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle</p>	No
Evento luttuoso	Un massimo di 3 giorni per la morte del	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito.	No

	coniuge e/o parente entro il secondo grado	Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle	
Nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali	Durata delle operazioni elettorali	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle	No
Esercizio del diritto di voto	1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 500 Km dal luogo di svolgimento del servizio	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle	No
Convocazione a comparire in udienza come testimone	1 giorno per ogni convocazione	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito	No
Infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio	Ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio.	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle.	Al volontario spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico.

Assenza volontarie per gravidanza	Ha diritto ad assentarsi come da normativa vigente.	Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. La volontaria non deve però recuperarle. Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito.	Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo.
Assenze per malattia straordinaria da COVID-19	Ha diritto ad assentarsi fino a completa guarigione comprovata da certificazione medica.	Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Il periodo di assenza dal servizio è considerato prestato a tutti gli effetti. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle.	Al volontario spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico.

Sospensione volontaria per maternità nei termini di legge: alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del D.Lgs. n. 151/2001 che prevedono il divieto di prestare servizio civile di norma durante i due mesi precedenti e i tre seguenti il parto. È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso.

In presenza di condizioni patologiche che configurano situazioni di rischio alla salute della gestante e/o del nascituro ovvero in caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l'Ente deve corredare la richiesta da inviare all'ATS con la seguente documentazione: dichiarazione della sede nella quale la volontaria è impegnata, indicando le attività svolte con riferimento al progetto individuale definito e dichiarando l'impossibilità di assegnare la volontaria ad altre attività. Prima dell'inizio del periodo di divieto, la volontaria deve consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

Oltre a quanto sopra richiamato e previsto, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post parto, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale". Viene invece corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'80% dell'indennità di leva civica.

L'astensione del servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria.

Non sono consentite altre assenze oltre quelle indicate.

Il volontario decade automaticamente dopo il superamento dei 3 giorni, anche non continuativi, di assenza ingiustificata.

Art.8 (Modalità di svolgimento delle attività dei volontari/e)

Le modalità operative di Leva Civica sono indicate nel progetto ammesso all'attuazione con d.d.s. n. ----- del -----: le indicazioni e le attività previste dal progetto sono da ritenersi vincolanti pertanto il volontario/a non sarà tenuto a svolgere compiti diversi da quelli previsti.

In caso contrario il volontario/a avrà l'obbligo di avvertire tempestivamente l'Ente titolare del progetto e, qualora non raggiunga una soluzione soddisfacente, contattare Regione Lombardia (scrivendo alla casella di posta elettronica serviziocivile@regione.lombardia.it) che effettuerà, tramite le ATS competenti, le dovute verifiche.

Art. 9 (Trattamento economico e assicurativo)

Il volontario/a percepisce quale indennità la somma mensile pari a € 500,00 da erogarsi su base mensile da parte dell'Ente per tutta la durata definita nel progetto.

Nel caso di interruzione di servizio la somma da erogare verrà calcolata in modo proporzionale al periodo di permanenza. L'interruzione di servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.

L'abbandono del progetto da parte del volontario/a durante il primo mese di attività non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

La copertura assicurativa è garantita dalla polizza numero

--

allegata al presente contratto.

Art 10 diritti e doveri del volontario

Il/la volontario/a ha diritto a:

- ad un assegno mensile di euro 500,00 quale indennità, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 9;
- alla fruizione dei giorni di permesso e malattia di cui all'art. 7;
- al trattamento assicurativo nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 9;
- ad essere impiegato/a nel rispetto dell'orario di servizio in relazione al numero delle ore e nelle attività previste dal progetto;
- alla formazione specifica secondo quanto indicato nel progetto e per un monte ore complessivo non inferiore a 30 ore;
- al percorso formativo per l'acquisizione della competenza, prevista dal progetto, ai sensi della l.r. 19/2007;
- ad essere affiancato/a, nei termini e con le modalità indicate nel progetto dal Responsabile previsto;
- ad essere informato/a in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 13 del codice della privacy rispetto ai seguenti aspetti: finalità del trattamento, tipologia dei dati trattati, natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto a rispondere, modalità del trattamento, soggetti autorizzati al trattamento dei dati, comunicazione dei dati, conservazione dei dati, diritti dell'interessato (ex art. 7 del codice privacy), titolari e responsabili del trattamento e al rilascio del consenso al trattamento;

- ad assentarsi, secondo quanto indicato al precedente art. 7, provvedendo a fornire adeguata documentazione giustificativa;
- al rilascio dell'attestato di competenza regionale ai sensi della l.r. n. 19/2007 qualora conseguito.

Il/la volontario/a è tenuto a

- presentarsi presso la sede dell'ente accreditato nel giorno previsto di avvio al servizio;
- adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio;
- partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto, attenendosi scrupolosamente a quanto ivi contenuto;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento della leva civica, da cui consegue la cessazione del servizio, almeno tre giorni prima della data in cui intende procedere alla cessazione;
- comunicare per iscritto l'assenza dal servizio, facendo pervenire la relativa documentazione giustificativa;
- seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, secondo le indicazioni impartite dal suo responsabile;
- partecipare alla formazione nei termini e nelle modalità di cui al progetto;
- rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile di riferimento;
- rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene in contatto durante lo svolgimento della leva civica, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio in cui svolge la propria attività;
- astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia;
- non assentarsi senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso;
- interrompere la leva civica nel caso di provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito.

Art. 11 (Norme di comportamento)

La mancata presentazione del volontario/a nel luogo e nella data sopra indicati sarà considerata come rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore, che dovranno essere esibite dal volontario/a all'ente, entro e non oltre le 2 ore successive all'orario pattuito con l'ente quale inizio dell'attività di leva civica.

Art. 12 (Verifica e Controlli)

L'ATS competente provvederà ad accertare il rispetto, da parte degli enti titolati all'attuazione della misura, della conformità alle attività e agli obiettivi indicati nei progetti approvati, nonché il corretto impiego dei/delle volontari/e anche tramite verifiche effettuate presso le sedi ospitanti ed il colloquio con gli stessi, in forma singola e/o di gruppo.

Art. 13 (Casi di interruzione e di cessazione dell'attività e relative conseguenze)

In caso di violazione dei doveri di cui all'art. 9 del presente contratto, fermo restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al volontario/a sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- Rimprovero scritto;
- Decurtazione dell'indennità, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- Esclusione dal servizio con perdita dei benefici ad esso connessi.

Le sanzioni disciplinari indicate, sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, reiterazione della violazione.

Al volontario/a responsabile di più mancanze con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Nello specifico, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al volontario/a per:

- inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività, alle assenze, alla frequenza dei corsi di formazione;
- condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'ente ospitante e con gli altri volontari presenti;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui/lei affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

La sanzione disciplinare relativa alla decurtazione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a dieci giorni, si applica al volontario/a per:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale scritto e della detrazione dell'importo dell'indennità pari ad un giorno di servizio;
- rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dal responsabile di progetto e dal tutor di sede, dell'ente ospitante;
- comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

La sanzione disciplinare dell'esclusione dalla leva civica, si applica al volontario/a per:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
- persistente e insufficiente rendimento del volontario/a, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
- comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, a Regione o a terzi;
- comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dalle attività, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o per la funzionalità delle attività dell'ente;
- assenze ingiustificate.

Le sanzioni disciplinari qui declinate sono adottate previa contestazione scritta al volontario/a e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

Il procedimento sanzionatorio sui volontari, compreso l'irrogazione delle sanzioni, è in capo a Regione Lombardia mentre l'ATS competente è organo titolare della funzione ispettiva, oltreché Ente gestore dell'Iniziativa, pertanto titolato a segnalare a Regione gli avvisi della procedura sanzionatoria in caso di necessità.

La contestazione è effettuata tempestivamente da Regione, dopo segnalazione da parte dell'ATS competente, sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente accreditato e capofila del progetto all'ATS competente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata al comportamento. Deve altresì contenere i termini del contraddittorio (non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai dieci giorni) entro cui il volontario/a, che ha comunque la facoltà di essere sentito ove lo richiede espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

La Regione, per il tramite della Struttura Volontariato e Terzo Settore, adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 30 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario, diversamente, viene archiviato, nel caso in cui le controdeduzioni del volontario/a, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

Qualora in casi di estrema gravità sia necessario procedere con l'immediata interruzione del contratto l'Ente attuatore di Leva Civica deve chiedere, sulla base di puntuale istanza contenente dettagliata relazione dei fatti accaduti, il nullaosta preventivo all'ATS competente che, in collaborazione con Regione Lombardia, sarà tenuta a sentire preliminarmente il volontario interessato. Qualora l'ATS dovesse invece ritenere che non sussistano gli elementi per l'immediata interruzione del rapporto di leva civica sarà applicata al volontario la procedura precedentemente descritta per l'irrogazione della eventuale sanzione.

Art. 14 (Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.196/2003)

I dati forniti dal volontario/a sono acquisiti dall'Ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all'eventuale sottoscrizione del presente contratto e all'avvio presso l'ente e saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dall'ATS competente e Regione Lombardia, per il tramite delle Strutture competenti, per le finalità connesse alla gestione (monitoraggio, verifica e controllo) della misura di Leva Civica Lombarda Volontaria.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui all'Avviso "Leva civica lombarda volontaria ai sensi della D.G.R. n. 3841 del 17 dicembre 2020".

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, nonché ai fini del monitoraggio, verifica e rendicontazione.

Gli interessati godono dei diritti, nel rispetto della normativa vigente in materia, di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, fatto salvo quanto qui contenuto.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

Art. 15 (Attestato di Leva civica lombarda volontaria)

Al termine dell'attività di Leva civica l'Ente predispone apposita attestazione dettagliata contenente la relazione dell'attività svolta, il percorso formativo realizzato e le competenze ad esse collegate, che consegnerà al giovane a testimonianza del percorso svolto. L'Ente è altresì tenuto a caricare l'attestato all'interno del sistema informativo Bandi Online.

Art. 16 (Norme finali)

Il presente contratto, dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione del volontario che dovrà averne copia, andrà caricato nel sistema informativo Bandi Online.

Ulteriore copia dovrà essere tenuta agli atti, in formato cartaceo, presso l'ente accreditato nonché presso la sede operativa dove il/la volontario/a presta servizio.